

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 290
a iniziativa della Giunta regionale

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO
DELLA REGIONE MARCHE E NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si approva la normativa che disciplina il nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale telematico della Regione Marche.

A seguito dell'evoluzione telematica in corso che ha portato a un'ampia diffusione on-line del Bollettino ufficiale della Regione Marche, la stampa dello stesso in forma cartacea si è praticamente azzerata. La presente legge ha lo scopo di abrogare la normativa vigente in materia e disciplinare la stessa con una nuova legge conformemente ai mutamenti in atto, dando, contestualmente, validità legale alla pubblicazione telematica del Bollettino ufficiale regionale.

L'articolo 1 stabilisce che il Bollettino ufficiale della Regione Marche in versione telematica è lo strumento di conoscenza, avente valore legale, delle leggi regionali, dei regolamenti e degli altri atti che vi sono pubblicati.

Stabilisce, altresì, che la Regione Marche intende favorire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

L'articolo 2 stabilisce che il BURM è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità volte a garantirne l'autenticità e l'integrità. Stabilisce, altresì, le diverse forme di edizioni.

Esso è pubblicato con cadenza almeno settimanale.

L'articolo 3 stabilisce la struttura che cura la pubblicazione del BURM e individua la figura che assume la qualità di direttore responsabile del BURM.

L'articolo 4 stabilisce gli atti soggetti a pubblicazione e la relativa modalità di pubblicazione.

L'articolo 5 stabilisce i termini per la pubblicazione degli atti.

L'articolo 6 stabilisce la conformità degli atti pubblicati.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di consultazione del BURM.

L'articolo 8 prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un manuale contenente regole e specifiche tecniche relative alla pubblicazione del BURM.

La norma comporta oneri quantificati in relazione all'attuale appalto di servizi per la gestione del sistema BURM, considerando l'aumento di complessità legato alle funzionalità per la gestione del bollettino telematico approvato nella proposta di legge.

L'articolo 9 stabilisce il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

L'articolo 10 disciplina le spese di pubblicazione.

L'articolo 11 disciplina le banche dati telematiche.

L'articolo 12 contiene l'invarianza finanziaria.

L'articolo 13 contiene le norme finali e transitorie.

L'articolo 14 contiene le abrogazioni.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (articolo 8 della L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo stabilisce che il Bollettino ufficiale Telematico della Regione Marche è lo strumento di conoscenza, avente valore legale, delle leggi regionali, dei regolamenti e degli altri atti che vi sono pubblicati.

Stabilisce, altresì, che la pubblicazione favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 2 (Modalità e pubblicazione del BURM)

L'articolo stabilisce che il BURM è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione ed è pubblicato con cadenza almeno settimanale. Stabilisce, altresì, le varie forme di edizione.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 3 (Redazione e direzione del BURM)

L'articolo stabilisce la struttura che cura la pubblicazione del BURM e individua la figura che assume la qualità di direttore responsabile del BURM.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 4 (Atti soggetti a pubblicazione)

L'articolo stabilisce gli atti soggetti a pubblicazione e la relativa modalità di pubblicazione.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 5 (Termini di pubblicazione)

L'articolo stabilisce i termini di pubblicazione degli atti.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 6 (Conformità degli atti pubblicati)

L'articolo stabilisce la conformità degli atti pubblicati.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 7 (Consultazione del BURM)

L'articolo stabilisce le modalità di consultazione del BURM.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 8
(Regole e specifiche tecniche)

L'articolo prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un manuale contenente regole e specifiche tecniche relative alla pubblicazione del BURM.

L'attività di redazione del manuale rientra tra le attività ordinarie della struttura competente e verrà esercitata con le risorse umane e finanziarie di cui dispone la struttura competente; con riferimento alle risorse finanziarie, si precisa che la copertura degli oneri è garantita dalle risorse già stanziato per le medesime finalità nel bilancio vigente a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità, come evidenziato nello schema che segue:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile 2025	Stanziamen- to disponibile 2026	Note
Missione 1 Programma 8 - Titolo 1	2010810003	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO MATERIALE AUSILIARIO DI CONSUMO	1.373.487,97	2.779.134,05	Stanziamen- to disponibile già iscritto nel bilancio vigente – per il quale si attesta la medesima finalità
Missione 1 Programma 8 - Titolo 1	2010810016	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO MATERIALE AUSILIARIO DI CONSUMO - Servizi di gestione documentale - EX 10303101	403.674,00	540.000,00	Stanziamen- to disponibile già iscritto nel bilancio vigente – per il quale si attesta la medesima finalità
Missione 1 Programma 8 - Titolo 2	2010820091	SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA REGIONALE - ANNO 2025	1.133.642,87	-	Stanziamen- to disponibile già iscritto nel bilancio vigente – per il quale si attesta la medesima finalità
Missione 1 Programma 8 - Titolo 2	2010820116	SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA REGIONALE - ANNO 2026	-	1.765.679,39	Stanziamen- to disponibile già iscritto nel bilancio vigente – per il quale si attesta la medesima finalità

Nell'ambito dei capitoli sopra evidenziati, gli oneri riferibili alle attività disciplinate da questo articolo sono quantificati in relazione agli oneri relativi ai contratti in essere in complessivi euro 40.615,75 nel 2025 ed euro 39.040,00 nel 2026, come di seguito schematizzato:

	2025	2026
Oneri complessivi	40.615,75	39.040,00
di cui Titolo 1	8.895,75	8.540,00
di cui Titolo 2	31.720,00	30.500,00

Si attesta l'invarianza finanziaria e organizzativa.

Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)

L'articolo stabilisce il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 10
(Spese di pubblicazione)

L'articolo dispone in merito alle spese di pubblicazione.
Dalla disposizione non scaturiscono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto trattasi di spese di pubblicazione che trovano già copertura a carico dello stanziamento iscritto, per le medesime finalità, nel bilancio vigente a carico del capitolo 2010210001 che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamento disponibile 2025	Stanziamento disponibile 2026	Note
Missione 1 Programma 2 - Titolo 1	2010210001	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE: SPESE DI STAMPA, DI SPEDIZIONE E SPESE ACCESSORIE SPESA OBBLIGATORIA	34.975,10	69.950,20	Stanziamento disponibile già iscritto nel bilancio vigente per le medesime finalità

Si attesta l'invarianza finanziaria.

Articolo 11
(Banche dati telematiche e sistema informativo integrato regionale)

L'articolo disciplina le banche dati telematiche.
La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 12
(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria.
All'attuazione di quanto previsto da questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 13
(Disposizioni finali e transitorie)

L'articolo contiene le norme finali e transitorie.
La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 14
(Abrogazioni)

L'articolo contiene le abrogazioni.
La disposizione ha natura ordinamentale.

SCHEDA DI ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	<p>La proposta risulta compatibile con l'ordinamento europeo e internazionale, con riferimento in particolare alla normativa in materia di trattamento di dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>La proposta appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale.</p> <p>La stessa è finalizzata a innovare l'ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Marche, quale strumento di conoscenza e pubblicità legale degli atti che vi sono pubblicati, prevedendone la diffusione esclusivamente in forma digitale e la gratuità della consultazione. La disciplina fa salve le altre forme di pubblicità legale previste dall'ordinamento vigente, tra le quali sono ricomprese quelle in materia di contratti pubblici e di reclutamento del personale.</p> <p>Con riferimento al quadro normativo nazionale, si richiamano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) a norma del quale <i>"A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"</i>; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	<p>La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p> <p>Si richiamano, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'articolo 33, che regola la promulgazione e la pubblicazione delle leggi regionali; - l'articolo 35, che disciplina il procedimento regolamentare; - l'articolo 42, concernente il referendum abrogativo; - l'articolo 57, relativo alla pubblicazione e all'entrata in vigore dello statuto e delle leggi di modifica statutaria.

Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<p>La proposta di legge innova la disciplina del bollettino ufficiale della Regione Marche e prevede l'abrogazione della vigente legge regionale in materia (l.r. 28 luglio 2003, n. 17, Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi), delle norme regionali che l'hanno modificata, nonché dell'articolo 25 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa).</p>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	<p>La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.</p>
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<p>Allo stato attuale non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge in materia.</p>